



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione
Presidente
Direttore
Direttore Amministrativo

ABA di Ravenna

OGGETTO: Attuazione art. 22 - bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 e art. 2, comma 5 del D.M. MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, prot. n. 121. Esito processo di statizzazione.

Si fa presente che con d.m. n. 1176 del 14 ottobre 2022 (registrato dalla Corte dei conti il 10 novembre 2022 al n. 2845), di cui si unisce copia, è stata disposta la statizzazione di codesta Istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il predetto d.m., al quale sono allegati lo statuto, la convenzione sottoscritta dal Ministero, dall'Istituzione e dagli Enti locali interessati e la tabella della dotazione organica è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento allo statuto approvato, che troverà anche esso applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, si fa presente che il testo è stato integrato dal Ministero al fine di garantire la conformità delle disposizioni statutarie a norme di legge sopravvenute e la correttezza formale del testo finale.

Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di livello accademico di codesta Istituzione, si evidenzia che l'art. 3, comma 2, del d.m. n. 1176/2022 prevede che *“a decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali”*. L'Istituzione, pertanto, dovrà adeguare il regolamento sul pagamento del contributo onnicomprensivo già a decorrere dall'a.a. 2022/2023, provvedendo a esonerare da tale contribuzione gli studenti che soddisfano i requisiti previsti dalla sopraindicata normativa. Il Ministero verificherà gli esoneri accordati per tali studenti a partire dal monitoraggio del 15 aprile 2023, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. ii) del d.m. n. 1016 del 4 agosto 2021¹, ai fini dell'erogazione delle risorse spettanti anche a codesta Istituzione.

Per quanto concerne le procedure di immissione in ruolo del personale docente e tecnico-amministrativo, si rinvia alle note prot. n. 12368 del 14 ottobre u.s. e prot. n. 12947 del 26 ottobre u.s. A seguito di tali procedure il reclutamento potrà avvenire mediante concorsi a tempo indeterminato per i profili “collaboratore” ed “EP”, ai sensi del D.L. 77/2021, mediante concorsi a tempo determinato per i profili “coadiutore” e “assistente”, ai sensi del D.L. 250/2005, nonché – a legislazione attuale – mediante chiamate a tempo determinato da

¹ <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-08/DM%20n.%201016%20del%2004-08-2021.pdf>

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

graduatorie d'istituto per i docenti. Si sottolinea l'esigenza che le procedure concorsuali e le assunzioni o stabilizzazioni a tempo indeterminato siano precedute dalla richiesta di autorizzazione e conferimento delle relative facoltà assunzionali rivolta al competente Ufficio della scrivente Direzione e che siano rispettate le previsioni di cui al D.Lgs. 165/2001 e di cui alla L. 68/1999 relative alle quote di riserva destinate alle categorie protette.

Si rammenta, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 e dall'art. 6, comma 3, del decreto di statizzazione, le predette procedure di immissione in ruolo del personale e di aggiornamento dei regolamenti interni, qualora non ultimate entro il prossimo 31 dicembre 2022, dovranno comunque essere completate non oltre 90 giorni dalla comunicazione della registrazione del medesimo decreto da parte della Corte dei conti, che avviene con la presente nota.

Si ricorda, infine, che le procedure relative alla costituzione degli organi dell'Accademia statale, ai sensi dell'art. 6 del decreto di statizzazione, dovranno essere ultimate entro la data del 1° gennaio 2023 e, comunque, non oltre 60 giorni dal completamento delle procedure di inquadramento del personale nei ruoli dello Stato. Pertanto, gli attuali organi dell'Accademia non statale permangono in carica soltanto fino a tale termine.

Distinti saluti.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, *“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*, e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

VISTO l'art. 22-bis, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

- il comma 1, secondo cui *“gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di gradual processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo”*;
- il comma 2, secondo cui:
 - a) i suddetti processi di statizzazione *“sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;
 - b) *“nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio [...] presso le predette istituzioni [...], nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio [...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- il comma 3, secondo cui *“ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;
- il comma 4, secondo cui *“nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1”*;

VISTO il d.m. 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

- l'art. 1, secondo cui le Istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;
- l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:
 - a) *“gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione”*;
 - b) *“la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il DPCM adottato ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, secondo periodo del Decreto Legge” n. 50/2017*
- l'art. 2, comma 5, secondo cui *“la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo Statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera a), e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lett. b)”*;

VISTI l'art. 33, comma 2-ter, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-bis, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione *“deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021”*, nonché l'art. 1, comma 887, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, che, modificando parimenti il ridetto art. 22-bis, ha soppresso il predetto termine;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019 come da ultimo modificato dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022 con il quale sono stati definiti i criteri di ripartito delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-bis, comma 3, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50;

VISTA la nota ministeriale 27.06.2019, prot. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti;

VISTE le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella della Accademia di belle Arti non statale di Ravenna, con sede a Ravenna;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.m. 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del d.m. MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

VISTO il d.P.C.M. 9 settembre 2021 (pubblicato su G.U. n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del d.l. n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

CONSIDERATO che la Commissione, a seguito dell'adozione del citato d.P.C.M., ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna Istituzione;

CONSIDERATO che la valutazione dell'istanza presentata dall'Accademia di belle Arti non statale di Ravenna ha avuto esito positivo;

VISTA la tabella relativa alla dotazione organica dell'Istituzione statizzando contenuta nel verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della Commissione, di cui si allega il relativo estratto;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2022, dalla medesima Accademia non statale, dal Comune di Ravenna e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

VISTO lo Statuto approvato con d.D.G. del 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, ex art. 14, co. 3, del d.P.R. n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del d.m. 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione della predetta Accademia non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo Statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

DECRETA

Art. 1

(Statizzazione dell'Accademia non statale)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Accademia di belle Arti non statale di Ravenna con sede a Ravenna, nel seguito "Accademia non statale", a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Ai sensi dello Statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'Istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Accademia di belle arti statale di Ravenna nel seguito "Accademia".



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Accademia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Accademia non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.
4. Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Ravenna continua ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.
5. L'Accademia svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con l'Istituto superiore di studi musicali di Ravenna, oggetto anch'esso dei provvedimenti di statizzazione, secondo gli impegni assunti dall'Accademia non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

Art. 2 (Personale)

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del d.P.C.M. 9 settembre 2021, la dotazione organica dell'Accademia, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
2. L'Accademia non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre 90 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal d.P.C.M. 9 settembre 2021.
3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dei profili professionali previsti per la Sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e ricerca", è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.
4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4 *quater*, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 76.

Art.3 (Offerta formativa e studenti)

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Accademia non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti all'Accademia. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa dell'Accademia.
2. Gli studenti iscritti all'Accademia non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nell'Accademia nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso l'Accademia. A decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il



Il Ministro dell'università e della ricerca

funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4

(Trasferimenti ministeriali)

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'Accademia non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-bis commi 3 e 4, del d.l. n. 50/2017, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) Decreto MEF 2 aprile 2019, come da ultimo modificato dal Decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate all'Accademia utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per le Accademie statali.

Art. 5

(Valutazione)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del d.m. MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività dell'Accademia (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lett. l), della l. n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione degli accordi federativi di cui all'art. 1, comma 5, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.
2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'Istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporre la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Accademia.
3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.

Art. 6

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Gli organi in carica presso l'Accademia non statale provvedono in ordine alla costituzione degli organi dell'Accademia statale entro la data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, e comunque non oltre 60 giorni dal completamento delle procedure di cui all'art. 2, comma 2. A tal fine, l'Accademia non statale provvede all'espletamento delle elezioni del Direttore e alla individuazione degli altri componenti del Consiglio Accademico, i quali provvedono alla designazione della terna ai fini della nomina del Presidente.
2. Fino alla costituzione degli organi di cui al comma 1, le procedure previste dal presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 2, sono espletate dagli organi in carica presso l'Accademia non statale.
3. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'Accademia secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132. Entro lo stesso termine l'Accademia non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa

ALLEGATO “Z”
d.D.G. n. 1489/2022

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
RAVENNA

STATUTO DI AUTONOMIA
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Natura e finalità dell'Istituzione
- Art. 2 - Autonomia statutaria
- Art. 3 - Finalità istituzionali
- Art. 4 - Libertà di insegnamento e di ricerca
- Art. 5 - Diritto allo studio e all'informazione

TITOLO II - ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

- Art. 6 - Attività formativa e di produzione
- Art. 7 - Corsi di studio post-diploma
- Art. 8 - Orientamento e tutorato
- Art. 9 - Servizi didattici integrativi
- Art. 10 - Piani di cooperazione scientifica e di formazione
- Art. 11 - Altre attività
- Art. 12 - Le strutture didattiche e di ricerca
- Art. 13 - Il Fondo dei Beni Culturali

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - ORGANI DELL'ACCADEMIA

- Art. 14 – Organi

CAPO II - IL PRESIDENTE

- Art. 15 - Nomina
- Art. 16 – Competenze
- Art. 17 - Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

CAPO III - IL DIRETTORE

- Art. 18 - Elezione
- Art. 19 - Competenze
- Art. 20 - Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

CAPO IV- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 21 - Composizione
- Art. 22 – Competenze

CAPO V - IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 23 - Composizione e nomina

Art. 24 – Competenze

CAPO VI - I REVISORI DEI CONTI

Art. 25 - Nomina, competenze e durata

CAPO VII - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 26 - Nomina e competenze

CAPO VIII - IL COLLEGIO DEI PROFESSORI

Art.27 - Composizione e competenze

CAPO IX - LA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art. 28 - Composizione, nomina e competenze

TITOLO IV - LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - CRITERI E PRINCIPI GENERALI

Art. 29 - Criteri generali di organizzazione dell'apparato amministrativo

CAPO II - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 30 - Competenze e sostituzione

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 -Risultati conseguiti nell'ambito dell'Accademia

Art. 32 -Incompatibilità ed assenze

Art. 33 - Candidature alle cariche elettive

Art. 34 - Pubblicità dei verbali delle deliberazioni

Art. 35 -Deliberazioni e modifiche dello Statuto

Art. 36 - Fonti normative dell'Istituzione - Regolamento didattico

Art. 37 -Fonti normative dell'Istituzione - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/11/2022 da Ioffredo Rosanna.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Art. 1 Natura e finalità dell'Istituzione

1. L'Accademia di Belle Arti di Ravenna (di seguito "Accademia") è Istituzione pubblica riconosciuta di Alta Cultura, Formazione e Specializzazione e di Ricerca nel settore artistico e svolge la correlata attività di produzione ai sensi della Legge n. 508/1999. E' un Ente Pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomo entro i limiti e le modalità stabilite dalla legge.
2. L'Accademia ha lo scopo di promuovere specificamente le Belle Arti con particolare riferimento al Mosaico e le attività connesse, in base ai propri regolamenti e secondo le leggi dello Stato e le norme dell'Unione Europea, anche in collaborazione con altri Enti e Istituti di interesse nazionale ed internazionale.
3. L'Accademia svolge attività didattica, fa parte delle Istituzioni appartenenti al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell'Università e della Ricerca, e rilascia titoli di studio legalmente riconosciuti. Al suo interno si formano e si aggiornano specifiche figure professionali di grado superiore, che operano nella settore della cultura e delle arti visive, nel rispetto delle tradizioni e nell'applicazione di nuove metodologie e tecnologie avanzate.
4. L'Accademia non persegue fini di lucro. Gli eventuali proventi dovranno essere impiegati nelle attività dell'Accademia medesima.

Art. 2 Autonomia statutaria

1. L'Accademia persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale docente ai quali garantisce la partecipazione agli organi nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.
2. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Istituto gode di autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto.
3. Le modalità di esercizio e svolgimento della suddetta autonomia sono definite, ai sensi di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti che lo attuano.
4. Gli organi dell'Accademia devono concorrere, pur nell'autonomia in cui vengono esercitate le singole responsabilità e competenze, in modo sinergico ed armonico, al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3 Finalità istituzionali

1. Sono finalità dell'Accademia:
 - a) fornire una formazione di qualità, basata su un sapere critico e su un'adeguata preparazione tecnica, capace di consentire un rapido e pertinente inserimento nel mondo del lavoro;
 - b) svolgere attività di ricerca che abbia come obiettivo il conseguimento di considerevoli risultati scientifici, nei limiti delle risorse attribuite all'Istituzione;
 - c) curare l'aggiornamento del proprio personale docente e tecnico-amministrativo;
 - d) tutelare, conservare, valorizzare e, possibilmente, incrementare il proprio patrimonio architettonico e artistico, museale, archivistico, bibliografico, tecnico e laboratoriale;
 - e) consentire la partecipazione attiva dell'Accademia al dibattito culturale, artistico e scientifico, mediante la diffusione dei risultati didattici e della ricerca svolta, attraverso pubblicazioni, convegni, mostre e quant'altro possa rendere noti i risultati raggiunti;
 - f) promuovere e favorire le relazioni con i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della cultura o delle attività produttive, interessati alla valorizzazione della ricerca, della didattica e della produzione dell'Accademia.

Art. 4 Libertà di insegnamento e di ricerca

1 L'Accademia, nel perseguimento delle proprie finalità, garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca e di insegnamento ai sensi dell'art. 33, comma I della Costituzione.

Art. 5 Diritto allo studio e all'informazione

1. L'Accademia, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e della Vigente legislazione in ambito di diritto allo studio, svolge le proprie attività didattiche e organizza i propri servizi in modo da garantirne l'accesso ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
2. Fornisce un servizio di orientamento nella scelta degli indirizzi di studio e predispone attività di tutorato.
3. L'Accademia riconosce e valorizza il contributo degli studenti, singoli e -organizzati, che intendano fattivamente concorrere alla realizzazione dei suoi fini istituzionali.
4. Favorisce ed eventualmente promuove attività culturali, ricreative e sportive degli studenti, attraverso forme organizzative, convenzionandosi eventualmente con enti pubblici o privati.
5. L'Accademia considera l'informazione una condizione essenziale per assicurare la partecipazione attiva degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla realizzazione delle proprie finalità.
6. L'Accademia si impegna pertanto a fornire informazioni e dati a sua disposizione mediante un'organizzazione, anche di carattere informatico, che consenta una rapida ed efficace diffusione.

TITOLO II - ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 6 Attività formativa e di produzione

1. L'Accademia, nei termini disciplinati dal Regolamento didattico, regola l'offerta formativa sulla base degli standard qualitativi prefissati dalla legge e dai decreti d'attuazione, attivando, secondo il Piano di sviluppo pluriennale, i corsi e gli indirizzi per i quali possiede i requisiti di idoneità.
2. I titoli rilasciati dall'Accademia sono:
 - a) titoli di primo e secondo livello aventi valore legale previsti dalla vigente normativa nazionale;
 - b) master, specializzazioni e dottorati di ricerca, successivi al conseguimento del diploma di secondo livello;
3. Al fine di consentire il rilascio di titoli affini e la diversificazione degli studi, l'Accademia istituisce modalità idonee per il riconoscimento parziale o totale degli studi compiuti.

Art. 7 Corsi di studio post-diploma

1. In conformità alla vigente legislazione nazionale e all'art. 2, comma 7 e comma 8, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e alle disposizioni comunitarie, oltre ai corsi di specializzazione e formazione alla ricerca, possono essere istituiti, anche attraverso convenzioni con altri enti e organismi, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivi al conseguimento del diploma di primo o secondo livello.

Art. 8 Orientamento e tutorato

1. L'Accademia adotta iniziative volte ad agevolare la scelta del corso di studio e della formazione post-accademica, nonché a promuovere l'ingresso nell'Accademia.
2. A tale fine attiva, sotto la responsabilità delle strutture didattiche, un servizio di tutorato la cui attività e funzionamento sono disciplinate dal regolamento didattico, in conformità al regolamento di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99.

Art. 9 Servizi didattici integrativi

1. L'Accademia può attivare i seguenti servizi didattici integrativi nel rispetto dell'ordinamento didattico nazionale, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art. 2, comma 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508:

- a) seminari di orientamento degli studenti per l'iscrizione ai propri corsi e la formulazione dei piani di studio;
- b) seminari e conferenze, per favorire una più qualificata preparazione, finalizzata ad esigenze culturali e inserimento nel mondo professionale;
- c) corsi di aggiornamento professionale, anche per la formazione esterna, compresi quelli per la formazione e aggiornamento degli insegnanti dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola primaria e secondaria;
- d) ogni altro corso volto a migliorare la preparazione degli studenti e delle figure professionali operanti nel settore delle arti visive.

Art. 10 Piani di cooperazione scientifica e di formazione

1. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Accademia:

- a) stipula accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche straniere in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99;
- b) promuove forme di scambi internazionali di docenti, neo-diplomati e studenti, anche con interventi di natura economica.

2. L'Accademia può provvedere a munirsi di strutture per ospitare studiosi e studenti italiani e stranieri, anche in collaborazioni con altri enti e, particolarmente, con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art. 2, comma 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508.

3. L'Accademia sviluppa il proprio ruolo nell'Unione Europea aderendo ai programmi di ricerca promossi dall'Unione Europea e adottando sistemi per il reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani.

Art. 11 Altre attività

1. L'Accademia, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, può:

- a) partecipare alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio;
- b) istituire Scuole, anche estive, aperte a studenti universitari europei e stranieri nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art. 2, comma 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- c) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale docente e tecnico-amministrativo.

Art. 12 Le strutture didattiche e di ricerca

1. Le strutture didattiche sono costituite dai Corsi di studio di diploma accademico e post-diploma fra loro affini, stabiliti dal Consiglio Accademico.

2. Il regolamento didattico disciplina il coordinamento delle attività dei Corsi di Studio.

Art. 13 11 Fondo dei Beni Culturali

1 L'Accademia promuove la conservazione, la valorizzazione, e l'incremento anche in forma museale, dei propri Beni Culturali, assegnandovi adeguate risorse, secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2 Il Fondo dei Beni Culturali si articola in: a) museo e pinacoteca; b) biblioteca; c) gipsoteca; d) archivio.

3 Esso assolve sia a funzioni didattiche e formative interne all'Accademia, sia a compiti di servizio per la comunità e gli studiosi.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 25/11/2022 da Ioffredo Rosanna.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

4 Le modalità di accesso e funzionamento al patrimonio del Fondo di cui al comma 2 sono disciplinate da regolamenti specifici adottati con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. 14 Organi

1. Sono organi dell'accademia:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Consiglio Accademico;
- e) i Revisori dei Conti;
- f) il Nucleo di Valutazione;
- g) il Collegio dei Professori;
- h) la Consulta degli Studenti.

2. L'azione di governo è supportata da altre componenti, contemplate nel presente Statuto, che vi partecipano, fatta inoltre salva l'autonomia gestionale riconosciuta alle strutture didattiche e di ricerca di cui all'articolo 12.

3. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

CAPO II - IL PRESIDENTE

Art. 15 Nomina

1 Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di Istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

Art. 16 Competenze

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, salvo che per le collaborazioni e le attività conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. La rappresentanza legale per questo tipo di collaborazioni e attività spetta al Direttore.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

3. E' altresì compito del Presidente, in linea con i piani e programmi adottati dagli altri organi competenti, promuovere l'elaborazione da parte del Consiglio di Amministrazione di strategie utili a valorizzare il ruolo e le attività dell'Accademia.

4. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Istituto, salvo che per le collaborazioni e le attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 17 Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

1. In caso di assenza temporanea le funzioni del Presidente, eccetto quelle che non siano espressamente riservate al medesimo da specifica disposizione regolamentare o legislativa, sono svolte dal Consigliere esperto di amministrazione di cui all'art. 21, comma 1, lettera e).
2. Nel caso in cui il Presidente decada dall'incarico, per qualsiasi ragione, in attesa della nomina di un nuovo Presidente, le sue funzioni sono svolte dal medesimo Consigliere di cui al comma 1, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

CAPO III - IL DIRETTORE

Art. 18 Elezione

1. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Accademia di Belle Arti. Si possono candidare all'incarico di direttore i docenti di ruolo di prima fascia, dell'Accademia stessa ed anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7, lett. a.) della legge 21 dicembre 1999, n.508. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, il Direttore è eletto tra i docenti di ruolo di prima fascia, con almeno cinque anni di servizio svolto all'interno delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), che risultino in possesso dei requisiti di esperienza professionale e di direzione, acquisiti anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
2. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore, ai sensi dell'art. 212, comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

Art. 19 Competenze

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e -la produzione.
2. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
3. E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, presso il quale rappresenta le decisioni deliberate dal Consiglio Accademico.
4. E' titolare dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti e nei confronti del personale docente ed amministrativo limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001.
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici;
6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

Art. 20 Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

1. Nella prima seduta successiva al suo insediamento, il Direttore nomina un Vicedirettore all'interno del Collegio dei Professori che lo sostituisce in caso di assenza temporanea nell'esercizio delle sue funzioni, eccetto per quelle che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.
2. Ove il Direttore, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, le sue funzioni sono assunte, in attesa dell'elezione del suo sostituto, dal Vicedirettore

CAPO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'Accademia, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

Art. 22 Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Accademia. In particolare, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia.
2. E' altresì compito del Consiglio di Amministrazione:
 - a) deliberare, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto e i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b) definire, in attuazione del piano di indirizzo e della programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
 - c) fornire al Consiglio Accademico un quadro generale delle compatibilità finanziarie disponibili entro le quali progettare e programmare l'attività didattica, di ricerca e produzione dell'Accademia;
 - d) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - e) definire, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente; vigilare sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal Piano di Sviluppo pluriennale delle attività, determinato dal Consiglio Accademico;
 - f) deliberare, su proposta del Consiglio Accademico e sentita la Consulta degli Studenti, le tariffe di accesso alle iniziative didattico-formative attivate;

g) deliberare i criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi, comprese le attività di produzione, in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione;

h) nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 2, lettera e) è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

CAPO V - CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 23 Composizione e nomina

1. Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri.

2. Fanno parte del Consiglio Accademico:

a) il Direttore che lo presiede;

b) 4 docenti dell'Accademia eletti dal corpo docente, che abbiano almeno 3 anni consecutivi di servizio presso l'Accademia stessa partecipando attivamente alla vita dell'Accademia.

c) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

3. L'elettorato attivo è costituito dal Collegio dei Professori; l'elettorato passivo spetta ai soli docenti di ruolo titolari di insegnamenti ricompresi nelle aree disciplinari.

4. In sede di prima applicazione, in via transitoria, per i docenti si prescinde dal possesso del requisito minimo di 3 anni consecutivi di servizio richiesto per quanto attiene l'elettorato passivo.

Art. 24 Competenze

1. Il Consiglio Accademico:

a) esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituto;

b) promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'Alta formazione artistica e musicale, con Università, scuole pubbliche e private, enti di produzione, Centri culturali e di ricerca;

c) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a) e b);

d) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione che, per la loro natura esecutiva, non siano già considerate nei piani e nei programmi di cui alla lett. a) e b);

e) delibera il regolamento didattico, sentito il Collegio dei Professori e in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h) della legge e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;

f) sentito il Collegio dei Professori, esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999;

g) sentito il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti, rilascia un parere sulle proposte di modifica dello Statuto avanzate da altri soggetti, o avanza esso stesso proposte in merito;

h) effettua, mediante procedimento elettorale, le designazioni di propria competenza;

- i) esercita ogni altra funzione direttamente riguardante la programmazione e il coordinamento, di cui al comma 1, che la legge, lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono espressamente ad altri organi.

CAPO VI - I REVISORI DEI CONTI

Art. 25 Nomina, competenze e durata

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
2. I Revisori dei Conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge.
3. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

CAPO VII - NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 26 Nomina e competenze

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione scelti seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, l'opinione degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Accademia assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

CAPO VIII - IL COLLEGIO DEI PROFESSORI

Art. 27 Composizione e competenze

1. Il Collegio dei Professori è un organo di supporto consultivo e propositivo del Consiglio Accademico.
2. E' composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio attivo.
3. I pareri vanno forniti entro trenta giorni dalla richiesta, tempo oltre il quale l'organo deliberante può prescindere;
4. Il Collegio può avanzare proposte su qualunque tema pertinente al Consiglio Accademico;
5. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore, ogni sei mesi in via ordinaria, ogni qualvolta il Collegio sia invitato ad esprimere pareri e quando ne facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti;
6. Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, sono effettuate mediante avvisi scritti adeguatamente pubblicizzati.
7. Di norma sono invitati a partecipare, senza concorrere a costituire i quorum strutturali e funzionali, il Presidente, il Direttore amministrativo e un rappresentante della consulta degli studenti.

CAPO IX - LA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art. 28 Composizione, nomina e competenze

1. La Consulta degli studenti, è l'organo di rappresentanza degli studenti.
2. Ha funzioni propositive e consultive.
3. E' composta dal numero di membri elettivi stabilito dal DPR n.132/2003 oltre gli studenti che fanno parte del Consiglio Accademico ed elegge al suo interno il proprio Presidente.
4. Ai fini delle suddette elezioni hanno l'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi, di ogni tipologia purché aventi una durata almeno annuale, attivati dall'Accademia, e l'elettorato passivo gli studenti che non siano iscritti oltre il primo anno fuori corso di Corsi di studio aventi durata pluriennale.
5. Oltre ad esprimere pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può avanzare proposte al Consiglio Accademico e a quello di Amministrazione, con particolare riferimento alla didattica e ai servizi offerti agli studenti;
6. La Consulta può invitare tutti coloro che reputa utili alla discussione dei punti all'ordine del giorno, salvo allontanarli al momento di un eventuale voto.
7. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

TITOLO IV LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - CRITERI E PRINCIPI GENERALI

Art. 29 Criteri generali di organizzazione dell'apparato amministrativo

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi amministrativi e contabili è volta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti.
2. L'organizzazione di cui al comma I è disciplinata con apposito regolamento deliberato ed approvato ai sensi dell'art. 14, comma 3 del DPR n. 132/2003.

3. L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento della qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e semplificazione delle operazioni, al contenimento dei costi, all'estensione della fruizione. A tal fine l'Accademia introduce innovazioni tecnologiche e normative più opportune all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

4. Nel rispetto delle reciproche competenze, la direzione dei servizi amministrativi e quella dei servizi accademici, assolta dal Direttore, collaborano per raggiungere le finalità istituzionali dell'Accademia con massima efficienza, efficacia ed economicità.

CAPO II - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 30 Competenze e sostituzione

1. L'Accademia si avvale di un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia.

2. Il Direttore Amministrativo:

- a) cura l'acquisizione delle entrate del bilancio;
- b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
- c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Istituto, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- d) è altresì responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
- e) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
- g) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale tecnico - amministrativo;

3. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica, della produzione e della ricerca.

4. Il Direttore amministrativo, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal dipendente in possesso di adeguata qualificazione professionale, di grado più elevato in servizio.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Risultati conseguiti nell'ambito dell'Accademia

1. Il conseguimento dei diritti connessi al diritto d'autore per le produzioni realizzate da docenti o studenti a seguito di attività finalizzate alla didattica, alla formazione e alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari dell'Accademia, è regolato in via generale dalle norme di legge e dai regolamenti interni ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il conseguimento dei diritti connessi al diritto d'autore e dei diritti di esecuzione spetta in ogni caso all'Accademia, salvo il riconoscimento all'Autore del diritto morale di esecuzione o di creazione nonché la corresponsione di un equo compenso, commisurato all'importanza economica dell'opera.

3. Per opere che siano frutto di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Accademia può stabilire nel contratto o nella convenzione, in favore di terzi contraenti, diritti di contitolarità del diritto d'autore ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

Art. 32 Incompatibilità ed assenze

1. Nessuno può assumere contemporaneamente più di una carica elettiva negli organi, salvo che ne sia membro di diritto a norma di legge.
2. Le cariche di Consigliere di amministrazione e di componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con la carica di R.S.U., assunta all'interno dall'Accademia.

Art. 33 Candidature alle cariche elettive

1. Ogni soggetto che si candidi a ciascuna delle cariche elettive svolte all'interno degli organi dell'Accademia è obbligato a presentare un curriculum professionale che ne evidenzi il percorso di studi, delle attività, della produzione e della ricerca. Tale curriculum sarà conservato fino all'elezione e messo a disposizione di coloro che ne richiedano la visione.

Art. 34 Pubblicità dei verbali delle deliberazioni

1. Tutti i verbali delle deliberazioni, compresi gli allegati, sono messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, in apposito libro consultabile e a disposizione dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti.

Art. 35 Deliberazioni e modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto è deliberato dall'attuale organo di gestione, sentito il Collegio dei professori.
2. Le eventuali modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, sentito il Consiglio Accademico.
3. Lo Statuto ed eventuali sue modifiche vengono inviati al Ministero dell'Università e della Ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica.
4. Lo Statuto e le eventuali modifiche, approvato ai sensi del comma precedente, è emanato dal Presidente con proprio decreto ed entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.
5. Il Consiglio accademico, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può sottoporre al Consiglio di amministrazione la proposta di modifica dello Statuto.
6. La modifica delle norme di legge aventi efficacia imperativa sull'organizzazione e il funzionamento delle Istituzioni artistiche e musicali, recepite e attuate mediante il presente Statuto, determina la disapplicazione di quelle norme che risultassero in loro immediato contrasto. In tale evenienza, salvo non sia diversamente disposto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione presenta al Consiglio Accademico e al Collegio dei Professori la proposta di adeguamento dello Statuto e dei regolamenti che lo attuano, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

Art. 36 Fonti normative dell'Istituzione - Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.
2. E' deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti.
3. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca che esercita il controllo.
4. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
5. La revisione del regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 37 Fonti normative dell'Istituzione - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'Istituto.
2. E' deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. Il Regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

CONVENZIONE DI CUI AL D.M. MIUR – MEF n. 121 del 22 febbraio 2019

tra

Il Comune di Ravenna (di seguito denominato **COMUNE**) con sede in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1, nella persona del Dirigente del Servizio Politiche per l'Università e Formazione Superiore, dott. Massimiliano Morelli;

L'Accademia non statale di **RAVENNA** (di seguito denominata **ACCADEMIA**), con sede in Ravenna, Via delle Industrie n. 76, nella persona della Direttrice prof.ssa Cristina Francucci;

e

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore (di seguito denominato "MINISTERO"), con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti n. 1, nella persona della Direttrice Generale, dott.ssa Marcella Gargano;

premessato che

- la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, all'art. 2, comma 7, disciplina le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati (ora istituti superiori di studi musicali non statali);
- il decreto legge 24 Aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 (di seguito decreto legge), all'art. 22 bis, ha previsto l'attuazione di processi di statizzazione e di razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, da disciplinare con appositi decreti MIUR-MEF;
- in relazione a quanto previsto dal decreto legge, gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle Istituzioni, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero;
- i processi di statizzazione sono stati disciplinati con il decreto MIUR-MEF n. 121 del 22 febbraio 2019 il quale ha previsto, in particolare, che:
 - a) le istanze di statizzazione sono presentate dalle Istituzioni con modalità telematiche secondo le indicazioni fornite dalla competente Direzione generale;
 - b) le istanze di statizzazione contengono le dichiarazioni d'impegno da parte degli enti locali a continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili utilizzati dalle Istituzioni per lo svolgimento delle attività istituzionali alla data del 24 giugno 2017 ovvero alla data del 21 febbraio 2019, nonché a farsi carico delle situazioni debitorie dell'Istituzione, contratte dalla stessa o dall'ente locale per conto dell'Istituzione, alla data della domanda di statizzazione, e fatto salvo che, qualora nel corso dell'istruttoria emergessero debiti non indicati nella documentazione allegata all'istanza, ovvero contratti successivamente alla data di presentazione della domanda di statizzazione e di cui gli enti locali non siano disponibili a farsi carico, l'Istituzione, compatibilmente con le risorse disponibili, sarà accorpata ad altre Istituzioni statali o in fase di statizzazione, ovvero soppressa assicurando il



Ministero dell'Università e della Ricerca

mantenimento dei posti del personale docente assunto a tempo indeterminato in servizio alla data del 24 giugno 2017;

- c) la valutazione delle istanze di statizzazione è effettuata da una apposita Commissione nominata sulla base dei criteri indicati nel medesimo decreto. La Commissione provvede, fra l'altro, a proporre gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;
- d) la predetta convenzione deve essere allegata al decreto del Ministro con il quale viene disposta la statizzazione dell'ACCADEMIA;

- il MINISTERO con nota n. 10637 del 27 giugno 2019 ha fornito indicazioni operative per la presentazione, con procedura informatica delle istanze di statizzazione;
- l'ACCADEMIA ha presentato istanza di statizzazione nei termini indicati dalla sopraindicata nota n. 10637/2019 allegando, altresì, gli impegni assunti dagli enti locali interessati;
- nell'istanza di statizzazione non sono stati dichiarati debiti in capo all'ACCADEMIA di cui l'ente locale dovesse farsi carico ai sensi all'art. 1, comma 2, lett. i.2) del D.I. 121 del 2019; con nota prot. N. 175517 del 17 settembre 2019 il Comune di Ravenna ha dichiarato che gli eventuali debiti maturati successivamente all'istanza di statizzazione “trovano integrale copertura finanziaria in impegni regolarmente assunti a carico del bilancio comunale ai sensi del D.lgs. n. 267 del 2000”;
- con nota del 23 settembre 2019, il COMUNE ha confermato l'impegno, di cui alla delibera n. 145 del 17 settembre 2019, a continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili utilizzati dall'ACCADEMIA per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'art. 1, comma 2, lett. i.1);
- con nota del 25 settembre 2019, il COMUNE ha confermato l'impegno, di cui alla delibera n. 145 del 17 settembre 2019, di erogare, in favore dell'ACCADEMIA, un finanziamento per il sostegno dei costi di funzionamento e di gestione degli spazi pari a euro 50.000 annui, eventualmente incrementabili;
- con decreto ministeriale n. 27 del 29 Gennaio 2020, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle istanze di statizzazione;
- con DPCM 9 settembre 2021 (pubblicato su G.U. 258 del 28 ottobre 2021) sono stati definiti i criteri per la definizione delle dotazioni organiche delle Istituzioni;
- la Commissione ha valutato positivamente l'istanza di statizzazione presentata dall'ACCADEMIA e ha, conseguentemente, proposto lo schema di convenzione, il quale, una volta sottoscritto, sarà allegato al provvedimento di statizzazione dell'ACCADEMIA;
- l'ACCADEMIA ha provveduto alla verifica delle eventuali situazioni debitorie emerse successivamente all'istanza di statizzazione e fino al provvedimento di statizzazione, a seguito della quale è emerso che non sussiste alcuna situazione debitoria;



Ministero dell'Università e della Ricerca

- con delibera della giunta comunale n. 286 del 21 giugno 2022, il COMUNE ha provveduto confermare gli impegni contenuti nell'istanza di statizzazione;
- considerato che in forza della convenzione fra Accademia di Belle Arti di Bologna e Ravenna – P.G. n. 0210712 del 04/11/2019 prorogata per l'a.a. 2021/2022 e approvata con deliberazione della Giunta Comunale di Ravenna n. 565 del 29/10/2019, il direttore dell'Accademia di Belle arti di Bologna, prof.ssa Cristina Francucci, ha assunto altresì la direzione dell'Accademia di Belle arti di Ravenna;
- il d.lgs. n. 165 del 2001 (recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), dispone, all'art. 4, comma 2, che “[...] 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. [...]”);
- l'art. 1, comma 3, del dPCM 30 settembre 2020, n. 164 (recante il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”) dispone che “[...] 3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresì, nelle materie di rispettiva competenza, [...] a stipulare accordi e convenzioni [...]”;

tutto ciò considerato

tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1 (FINALITÀ DELLA CONVENZIONE)

Per quanto riportato nelle premesse, la presente è finalizzata a formalizzare gli impegni contenuti nell'istanza di statizzazione dell'ACCADEMIA.

Art. 2 (COMUNE)

Il COMUNE si impegna a:

- a) confermare e continuare ad assicurare l'uso gratuito della porzione dell'immobile di propria proprietà, sito in Ravenna, Via delle Industrie n. 76, all'ACCADEMIA, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituzione statizzata, per la durata di 99 anni, con rinnovo automatico;
- b) confermare e continuare ad assicurare l'uso gratuito della porzione dell'immobile in locazione in carico al Comune, sito in Ravenna, Via delle Industrie n. 76, all'ACCADEMIA, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituzione statizzata,



Ministero dell'Università e della Ricerca

per la durata di 99 anni, con rinnovo automatico del contratto di locazione in essere con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;

- c) assicurare, inoltre, l'uso gratuito dell'immobile, sito in Ravenna, Via Garattoni angolo Via d'Azeglio, all'ACCADEMIA, per lo svolgimento delle attività istituzionali della stessa, per la durata del contratto di locazione in carico al Comune e in essere con Monte dei Paschi di Siena SPA, dando atto che gli spazi saranno condivisi con l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Verdi" di Ravenna, sulla base di quanto previsto nel progetto di federazione;
- d) mettere a disposizione analoghi edifici e spazi adeguati allo svolgimento delle finalità istituzionali, in caso di sopravvenuti e motivati impedimenti di carattere oggettivo all'utilizzo degli immobili sopraindicati, con riferimento sia a quelli in proprietà che a quelli con contratto di locazione per analoga durata di 99 anni con rinnovo automatico;
- e) mettere a disposizione, anche in modalità transitoria e non esclusiva, compatibilmente con le esigenze di fruizione del Comune nonché con le relative disponibilità di bilancio, ulteriori eventuali spazi di proprietà per finalità istituzionali quali eventi culturali e attività di produzione artistica concordati con il Comune;
- f) cedere in proprietà i beni mobili e strumentali in dotazione all'Istituzione statizzata, secondo apposito inventario sottoscritto con l'ACCADEMIA;
- g) assicurare all'ACCADEMIA l'uso gratuito e perpetuo del patrimonio storico-artistico, librario e documentale, secondo apposito inventario, con vincolo di destinazione e permanenza del patrimonio all'interno della città di Ravenna; l'ACCADEMIA deve garantire la gestione, valorizzazione, conservazione, consultazione, manutenzione ed eventuale restauro del patrimonio, compresa la possibilità di concederlo in prestito temporaneo anche al di fuori della città di Ravenna;
- h) farsi carico di eventuali situazioni debitorie dell'ACCADEMIA che dovessero sopravvenire e riferibili al periodo antecedente la statizzazione;
- i) erogare all'Istituzione statizzata un contributo minimo per il sostegno dei costi di funzionamento e di gestione degli spazi pari a euro 50.000 annui.

Art. 3 (ACCADEMIA)

L'ACCADEMIA si impegna ad adottare tutti i provvedimenti di propria competenza necessari alla attuazione della presente convenzione e del successivo provvedimento di statizzazione, ad attuare le procedure di reclutamento del personale previsto nella propria dotazione organica, secondo i criteri indicati nel DPCM 9 settembre 2021, nonché a mantenere gli impegni, di cui alla federazione, contratti con l'ISSM di Ravenna, così come riportati nel progetto di statizzazione, tenuto conto della normativa vigente.

Art. 4 (MINISTERO)

Il MINISTERO provvede, a seguito della statizzazione, a sostenere gli oneri per le spese del personale rientrante nella dotazione organica, ad assegnare le restanti risorse destinate alle Istituzioni AFAM statali e ad effettuare il monitoraggio degli impegni contenuti nella presente convenzione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Art. 5 (DISPOSIZIONI FINALI)

La presente convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DM MIUR-MEF 121/2019 viene allegata al provvedimento di statizzazione e regola i rapporti, attuali e futuri, tra le parti concernenti la statizzazione dell'ACCADEMIA.

COMUNE di RAVENNA
IL DIRIGENTE
del Servizio Politiche per l'Università e Formazione
Superiore
dott. Massimiliano Morelli

ACCADEMIA di RAVENNA
LA DIRETTRICE
prof.ssa Cristina Francucci

MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore
LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano



Ministero dell'Università e della Ricerca

Dotazione organica dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna

(estratto del verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della Commissione nominata con d.m. 29 gennaio 2020, n. 27)

Qualifica	Organico Complessivo
Direttore Amministrativo (EP2)	0
Direttore di Ragioneria o di Biblioteca (EP1)	0
Assistente	4
Coadiutore	4
Collaboratore	4
Docenti I Fascia	7
Totale	19



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione
Presidente
Direttore
Direttore Amministrativo

ABA di Ravenna

OGGETTO: Attuazione art. 22 - bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 e art. 2, comma 5 del D.M. MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, prot. n. 121. Esito processo di statizzazione.

Si fa presente che con d.m. n. 1176 del 14 ottobre 2022 (registrato dalla Corte dei conti il 10 novembre 2022 al n. 2845), di cui si unisce copia, è stata disposta la statizzazione di codesta Istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il predetto d.m., al quale sono allegati lo statuto, la convenzione sottoscritta dal Ministero, dall'Istituzione e dagli Enti locali interessati e la tabella della dotazione organica è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento allo statuto approvato, che troverà anche esso applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, si fa presente che il testo è stato integrato dal Ministero al fine di garantire la conformità delle disposizioni statutarie a norme di legge sopravvenute e la correttezza formale del testo finale.

Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di livello accademico di codesta Istituzione, si evidenzia che l'art. 3, comma 2, del d.m. n. 1176/2022 prevede che *“a decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali”*. L'Istituzione, pertanto, dovrà adeguare il regolamento sul pagamento del contributo onnicomprensivo già a decorrere dall'a.a. 2022/2023, provvedendo a esonerare da tale contribuzione gli studenti che soddisfano i requisiti previsti dalla sopraindicata normativa. Il Ministero verificherà gli esoneri accordati per tali studenti a partire dal monitoraggio del 15 aprile 2023, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. ii) del d.m. n. 1016 del 4 agosto 2021¹, ai fini dell'erogazione delle risorse spettanti anche a codesta Istituzione.

Per quanto concerne le procedure di immissione in ruolo del personale docente e tecnico-amministrativo, si rinvia alle note prot. n. 12368 del 14 ottobre u.s. e prot. n. 12947 del 26 ottobre u.s. A seguito di tali procedure il reclutamento potrà avvenire mediante concorsi a tempo indeterminato per i profili “collaboratore” ed “EP”, ai sensi del D.L. 77/2021, mediante concorsi a tempo determinato per i profili “coadiutore” e “assistente”, ai sensi del D.L. 250/2005, nonché – a legislazione attuale – mediante chiamate a tempo determinato da

¹ <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-08/DM%20n.%201016%20del%2004-08-2021.pdf>

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

graduatorie d'istituto per i docenti. Si sottolinea l'esigenza che le procedure concorsuali e le assunzioni o stabilizzazioni a tempo indeterminato siano precedute dalla richiesta di autorizzazione e conferimento delle relative facoltà assunzionali rivolta al competente Ufficio della scrivente Direzione e che siano rispettate le previsioni di cui al D.Lgs. 165/2001 e di cui alla L. 68/1999 relative alle quote di riserva destinate alle categorie protette.

Si rammenta, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 e dall'art. 6, comma 3, del decreto di statizzazione, le predette procedure di immissione in ruolo del personale e di aggiornamento dei regolamenti interni, qualora non ultimate entro il prossimo 31 dicembre 2022, dovranno comunque essere completate non oltre 90 giorni dalla comunicazione della registrazione del medesimo decreto da parte della Corte dei conti, che avviene con la presente nota.

Si ricorda, infine, che le procedure relative alla costituzione degli organi dell'Accademia statale, ai sensi dell'art. 6 del decreto di statizzazione, dovranno essere ultimate entro la data del 1° gennaio 2023 e, comunque, non oltre 60 giorni dal completamento delle procedure di inquadramento del personale nei ruoli dello Stato. Pertanto, gli attuali organi dell'Accademia non statale permangono in carica soltanto fino a tale termine.

Distinti saluti.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 14055 - del 21/11/2022 - AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Attuazione art. 22 - bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 e art. 2, comma 5 del D.M. MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, prot. n. 121. Esito processo di statizzazione.

Data protocollo: 21/11/2022

Protocollato da: AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Allegati: 7